

CASE OF THE J. PAUL GETTY TRUST AND OTHERS v. ITALY

JUDGMENT

STRASBOURG

2 May 2024

Oggetto. Il caso, esaminato dalla CEDU e deciso con sentenza del 2 maggio 2024, riguarda un provvedimento di confisca emesso dalle autorità italiane con riferimento al “Giovane Vittorioso” (detto anche “Atleta di Fano”), una statua in bronzo risalente al periodo greco classico che rientra nel possesso del J. Paul Getty Trust (“il Trust”), un’entità legale senza scopo di lucro registrata negli Stati Uniti d’America (USA).

Premessa in fatto. La statua è esposta al Getty Villa Museum di Malibù (California) negli Stati Uniti. Nel 1964 la statua è stata scoperta da pescatori nel mare Adriatico, al largo delle coste italiane, per essere poi venduta a soggetti sconosciuti. Successivamente se ne sono perse le tracce. La statua è poi riapparsa a Monaco dove, nel 1977, fu acquistata dal Getty Trust. Le autorità italiane hanno tentato più volte, invano, di recuperare la statua e, nel 2007, hanno avviato un procedimento di esecuzione che ha portato all’emanazione di un ordine di confisca. Il ricorrente, di conseguenza, ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la statua, tutelata in base alla normativa italiana in materia di beni culturali, fosse stata illecitamente esportata dall’Italia e poi acquistata dal Getty Trust in assenza di diligenza. Anche se oggetto di un acquisto, ne veniva contestata la validità, in quanto era stata violata la legge di tutela italiana trattandosi di bene appartenente allo Stato e come tale inalienabile.

Il ricorso. Il Getty Trust ha pertanto fatto ricorso alla Corte di Giustizia dei diritti dell’Uomo (CEDU) lamentando la violazione del diritto di proprietà ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione EDU, soprattutto alla luce delle ripercussioni sul loro *“peaceful enjoyment as guaranteed by Article 1 of Protocol No. 1”*, a seguito di un possibile riconoscimento dell’ordine di confisca italiano della statua negli Stati Uniti.

La decisione della Corte. Tenuto conto di quanto sopra e dell’ampio margine di discrezionalità dello Stato in materia di tutela dei beni culturali (*“due to the unique and irreplaceable nature of cultural objects, States enjoyed a wide margin of appreciation where cultural heritage issues were concerned”*), la Corte ha ritenuto che l’ordinanza di confisca impugnata fosse stata adottata *“nell’interesse pubblico o generale”*, nell’ambito dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, al fine di tutelare il patrimonio culturale italiano (*“In view of the above and the State’s wide margin of discretion in this area, the Court found that impugned order had been adopted in the public or general interest, within the meaning of Article 1 of Protocol No. 1, with a view to protecting Italy’s cultural heritage”*). La Corte ha ritenuto che l’ordine di confisca trovasse il proprio fondamento giuridico nella legge italiana di settore, nello specifico l’articolo 174, comma 3, del decreto legislativo n. 42 del 2004, risultando conforme ai principi statuiti nell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU (*“The confiscation order had a basis in domestic law, namely Article 174 § 3 of Legislative Decree no. 42/2004. That basis had been sufficiently clear, foreseeable and compatible with the rule of law, and had therefore been compliant with the principle of lawfulness within the meaning of Article 1 of Protocol No. 1.”*).

Al riguardo, considerata la doglianza del Getty Trust sull'assenza di un limite temporale per l'adozione della contestata misura, la Corte EDU ha osservato che l'assenza di tale limite per le azioni finalizzate al recupero dei beni rubati o illecitamente esportati (...) non potesse essere considerata in automatico quale misura imprevedibile, arbitraria e incompatibile con l'Articolo 1 del Protocollo n. 1 (*"The lack of a time-limit was not a factor that, on its own, could automatically lead to the conclusion that the interference in question was unforeseeable or arbitrary and therefore incompatible with the principle of lawfulness within the meaning of Article 1 of Protocol No. 1."*). La Corte ha ribadito che la tutela del patrimonio culturale e artistico di un Paese costituisce uno scopo legittimo della Convenzione EDU. La legittimità di tale scopo è stato ulteriormente dimostrato dai successivi sviluppi del diritto internazionale ed europeo: diversi strumenti internazionali hanno sottolineato l'importanza della tutela dei beni culturali dall'esportazione illecita, come nel caso della Convenzione UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali (1970), la Convenzione Unidroit sui beni rubati o illecitamente esportati (Divieto e prevenzione dell'importazione, dell'esportazione e del trasferimento illeciti di proprietà) del 1995, la Direttiva 2014/60/UE sulla restituzione dei beni culturali dei beni culturali usciti illegalmente dal territorio di uno Stato membro e il Regolamento 116/2009/CE sull'esportazione di beni culturali (*"In this connection, the Court notes that the principles applied by the Court of Cassation in respect to the imposition of confiscation in case of unlawful exportation are confirmed by the developments in the international legal framework. In particular, Article 1 of the 1995 UNIDROIT Convention provides that it applies to the return of cultural objects removed from the territory of a Contracting State contrary to its law regulating the export of cultural objects (see paragraph 160 above), thereby referring to domestic law as regards the formalities that must be complied with in order to export cultural objects and a breach of which justifies restitution claims. As regards European Union Law, Article 2 of Regulation 116/2009/EC provides that [t]he export of cultural goods outside the customs territory shall be subject to the presentation of an export licence"*).

La Corte ha ritenuto che le autorità nazionali italiane avessero ragionevolmente dimostrato che la statua faceva parte del patrimonio culturale italiano ed erano di proprietà dello Stato al momento dell'emissione del provvedimento di confisca. Tali conclusioni non sono state considerate né manifestamente errate né arbitrarie. Inoltre, le autorità nazionali avevano ragionevolmente sostenuto che in ogni caso la misura era stata perseguita allo scopo di recuperare un oggetto di interesse culturale che era stato sottratto senza che fossero rispettati i relativi obblighi di denuncia e che era stato successivamente esportato senza la necessaria licenza di esportazione e il pagamento dei relativi dazi doganali pertinenti, senza considerare il fatto che fossero di proprietà dello Stato (*"the Court considered that the domestic authorities had reasonably demonstrated that the statue formed part of Italy's cultural heritage and had been owned by the State when the confiscation order had been issued. Those conclusions had neither been manifestly erroneous or arbitrary. Moreover, the domestic authorities had reasonably argued that in any event the measure had pursued the aim of reobtaining control over an object of cultural interest which had been taken to the mainland without the relevant reporting obligations being complied with, and which had been subsequently exported without the necessary licence and payment of the relevant customs duties, irrespective of whether it have been owned by the State. The Court also noted that the principles applied by the Court of Cassation in relation to the imposition of confiscation in case of unlawful exportation were confirmed by the developments in the international legal framework"*). La Corte ha inoltre statuito che i principi applicati dalla Corte di Cassazione in relazione all'imposizione della confisca in caso di esportazione illecita sono stati confermati dai successivi sviluppi nel quadro giuridico internazionale.

Sulla natura della transazione – l'acquisto di un bene culturale – la Corte ritiene che l'acquirente dovrebbe indagare attentamente sulla sua origine per evitare possibili richieste di confisca. Nel caso di specie, i

tribunali italiani, dopo aver esaminato le prove disponibili e considerando le argomentazioni del Getty Trust, avevano concluso che, acquistando la statua in assenza di prove sulla sua legittima provenienza e consapevoli delle pretese di recupero e restituzione delle autorità italiane sul bene, il Trust aveva agito con negligenza, se non addirittura in malafede. Le pronunce giurisdizionali dello Stato italiano non possono pertanto considerarsi arbitrarie o manifestamente irragionevoli. Nelle circostanze del caso, a causa della natura della transazione, i rappresentanti del Trust avevano il chiaro dovere di adottare tutte le misure ragionevolmente possibili, indagando sulla legittimità della provenienza della statua prima di acquistarla. Purtroppo non hanno agito in tal senso. Inoltre, poiché il Trust era a conoscenza dell'assenza, ai sensi del diritto italiano, di un termine per adottare la misura di confisca finalizzata al recupero dei beni culturali illecitamente esportati, non si può sostenere che lo stesso possa aver maturato un legittimo affidamento sulla legittimità del possesso della statua, dato che diverse autorità statali (italiane) avevano lavorato ininterrottamente con l'obiettivo di recuperarla. Né si può affermare che sia sorta in capo al Trust alcuna legittima aspettativa in merito alla possibilità di ottenere un risarcimento.

Conclusioni. In conclusione, il Trust non ha agito con la necessaria diligenza al momento dell'acquisto della statua. Per quanto riguarda il comportamento delle autorità nazionali, anche queste hanno commesso errori occasionali, i quali sono però da attribuire alla condotta negligente o in malafede del ricorrente. Inoltre, esse hanno operato in presenza di un vuoto normativo, poiché all'epoca dei fatti (al momento in cui la statua era stata esportata e acquistata dal Getty Trust) non erano in vigore strumenti giuridici internazionali vincolanti che avrebbero consentito di recuperarla o, quantomeno, di ottenere la piena collaborazione delle autorità straniere.

Nel complesso, di fronte al forte consenso nei confronti del diritto internazionale ed europeo riguardo alla necessità di proteggere i beni culturali dall'esportazione illecita e restituirli al loro paese origine, alla condotta negligente del Trust, nonché al vuoto normativo esistente all'epoca dei fatti, la Corte ha concluso che le autorità nazionali italiane avevano agito correttamente senza superare il loro *“margin of appreciation”* (*“Overall, and noting the State’s wide margin of discretion as to what was “in accordance with the general interest”, particularly where cultural heritage issues were concerned, the strong consensus in international and European law with regard to the need to protect cultural objects from unlawful exportation and to return them to their country of origin, the Trust’s negligent conduct, as well as the very exceptional legal vacuum in which the domestic authorities had found themselves in the present case, the Court concluded that they had not overstepped their margin of appreciation”*).

A cura di Stefania Bisaglia e Lia Montereale